

SOCIETA' FILARMONICA DI SAN DONATO IN POGGIO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO

ART. 1 – DENOMINAZIONE

la "**SOCIETA' FILARMONICA DI SAN DONATO IN POGGIO A.P.S.**" è un'Associazione di Promozione Sociale che aderisce al Terzo Settore, costituita in data 25 gennaio 1925 con rogito agli atti del Notaio Luigi Pacciani, repertorio 2008, fascicolo 1144.

Essa è retta dal presente Statuto e dai regolamenti che vorrà darsi, nonché dalle norme di legge in materia con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017, in breve anche CTS) e al codice civile.

Essa può denominarsi in breve anche

Società Filarmonica di San Donato APS

Nel presente statuto può essere identificata con *associazione, Sodalizio o ente*.

ART. 2 – SEDE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha la propria sede legale nel Comune di Barberino Tavarnelle (FI), all'indirizzo che risulta presso l'Amministrazione competente.

Il trasferimento della sede legale entro i confini comunali avviene con delibera dell'assemblea ordinaria senza comportare modifica statutaria, con obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Con delibera del Consiglio si potranno istituire e sopprimere nel territorio dello Stato sezioni, uffici, luoghi di esercizio di attività.

ART. 3 – DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione non potrà comunque sciogliersi fintanto che le delibere da essa assunte non siano state completamente attuate.

FINALITA' E ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 4 – PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

Scopo principale dell'associazione è promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità.

L'associazione interviene laddove si manifestino esperienze culturali, ricreative, formative, nonché progetti tesi a fronteggiare l'ignoranza, l'intolleranza, la violenza, l'ingiustizia, la discriminazione, il razzismo, l'emarginazione, la solitudine forzata.

L'associazione aderisce all'ARCI e si riconosce nei dettami e nei principi di tale associazione con finalità assistenziali riconosciuta con D.M. 1017022 del 2/8/1967; fonda le sue radici nella storia della mutualità e del solidarismo italiano. Si riconosce nei valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo, valori che trovano piena affermazione nella Costituzione repubblicana; si richiama alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e a tutte le Convenzioni ONU sui diritti sociali, culturali, delle donne, dei migranti; opera in contesti locali, nazionali e internazionali per l'affermazione degli stessi.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche attraverso forme collaborative con enti pubblici; promuove il rispetto della libertà e della dignità delle persone, la cultura e la conoscenza, la solidarietà e la sussidiarietà, l'inserimento sociale, la formazione e crescita umana e culturale, attraverso l'aggregazione, il volontariato e la ricreazione finalizzata allo stare insieme e al confrontarsi.

Promuove il benessere delle persone e il diritto alla felicità, il diritto alla cultura e alla creatività, i principi del volontariato, della cooperazione e della cittadinanza, il contrasto al disagio e alla discriminazione, il coinvolgimento delle persone, la tutela della legalità e della pace, il diritto di incontrarsi e di stare insieme.

Non persegue alcun scopo di lucro.

ART. 5 – ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Il Sodalizio svolge le proprie attività avvalendosi prevalentemente dell'apporto volontaristico dei propri associati nonché delle persone aderenti agli enti

associati.

Per il raggiungimento delle finalità sociali il Sodalizio esercita in via esclusiva o principale una o più delle attività di interesse generale identificate in seno all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) rese in favore degli associati, dei loro familiari nonché dei terzi, fra i quali chi aderisca ad enti con finalità analoghe appartenenti alla stessa organizzazione nazionale.

Precisamente:

Attività di cui al CTS art. 5 comma 1 lettera d)

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, come ad esempio: progetti o eventi di coinvolgimento di giovani, di anziani, di donne, per sensibilizzare su tematiche legate alla loro condizione o alle loro problematiche;

Attività di cui al CTS art. 5 comma 1 lettera i)

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle stesse attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS;

- organizzazione di eventi di beneficenza, di solidarietà e di integrazione umana. Nello svolgimento delle attività sociali, assistenziali e ricreative, il Sodalizio può organizzare per i propri soci, familiari e tesserati anche facenti capo alla medesima organizzazione nazionale, anche forme di ristoro e somministrazione con funzioni ricreative e di socialità, complementari e strumentali all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 3 c. 6 L. 287/1991 e dell'art. 20 Dpr 640/1972, in coerenza con quanto previsto dall'art. 85 comma 4 D.Lgs. 117/2017.

Attività di cui al CTS art. 5 comma 1 lettera u)

- beneficenza ed erogazione di beni o servizi a sostegno delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS.

Attività di cui al CTS articolo 5 comma 1 lettera w)

- promozione dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS.

Attività di cui al CTS articolo 5 comma 1 lettera t)

- promozione, organizzazione e partecipazione ad attività sportive, dilettantistiche e non, quali attività motoria-ricreativa, escursioni e scarpinate, podismo, ciclismo, espressioni della cultura tradizionale italiana e locale.

In via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale appena descritte, il Sodalizio potrà svolgere attività diverse, anche di natura commerciale, per reperire fonti di sostentamento e finanziamento nell'ottica del perseguimento delle finalità istituzionali.

La determinazione delle attività diverse, del loro contenuto e delle modalità operative, è demandata al Consiglio Direttivo che le vincolerà al finanziamento e perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale; sono comunque considerabili le seguenti attività diverse tenuto conto della natura e dell'organizzazione del Sodalizio e delle sue modalità di attuazione degli scopi istituzionali:

- a. somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in sede fissa, ambulante o in concomitanza con ricorrenze, eventi e manifestazioni; vendita al pubblico con asporto di alimenti e bevande;
- b. spettacoli musicali, teatrali e cinematografici quando non riservati ai soli soci e tesserati;
- c. pubblicità e sponsorizzazione;
- d. convenzioni e accordi commerciali finalizzati a fornire migliori servizi agli Associati e/o tesserati e loro familiari nell'ambito delle attività di interesse generale;
- e. operazioni mobiliari, immobiliari e commerciali, sporadiche o continuative, finalizzate a conseguire profitti da reinvestire nelle attività di interesse generale;
- f. acquisto, cessione e gestione di aziende commerciali, al fine di conseguire profitti da reinvestire nelle attività di interesse generale;

Il Sodalizio potrà accettare eredità, lasciti e donazioni di beni e valori, acquisire e cedere beni mobili o immobili o diritti su essi; concedere e ricevere in locazione, affitto o comodato beni mobili o immobili o diritti su essi.

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 17 del D.Lgs. 117/2017, i volontari non possono in alcun modo essere retribuiti o remunerati, né attraverso lavoro dipendente, parasubordinato o autonomo, né mediante corrispettivi per cessioni o prestazioni in regime di impresa individuale o come soci d'opera.

PATRIMONIO ED AMMINISTRAZIONE

ART. 6 – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio del Sodalizio è uno e indivisibile e garantisce lo svolgimento delle attività statutarie per l'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.

Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire quote di patrimonio, avanzi di gestione, riserve e fondi comunque denominati, anche in modo indiretto ed in qualunque ipotesi e casistica, fatti salvi gli eventuali obblighi di legge.

Il patrimonio è costituito:

- dagli avanzi di gestione conseguiti in ciascun esercizio, al netto di eventuali disavanzi;
- da ogni fondo o riserva eventualmente costituita e regolata dall'Assemblea;
- dalla proprietà in valori, beni mobili o immobili e loro quote nonché diritti duraturi, al netto delle correlate passività;
- dai contributi straordinari degli associati destinati a riserve o fondi;
- da beni e valori ottenuti grazie a lasciti e donazioni quando siano destinati a patrimonio per volontà del donante o per delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio;

In caso di estinzione o scioglimento del Sodalizio, il patrimonio residuo è devoluto ai fini di utilità sociale ad altro Ente del Terzo Settore, secondo le norme finali del presente statuto e in conformità ai principi del CTS.

Nessun associato può vantare diritti sul patrimonio del Sodalizio.

ART. 7 – PROVENTI DELL'ASSOCIAZIONE

I proventi dell'Associazione finanziano le attività poste in essere ai sensi di statuto per il perseguimento dei fini istituzionali.

Essi sono costituiti:

- dalle eventuali quote associative e/o tesserative annuali, nella misura stabilita dal Consiglio;
- dai proventi derivanti dall'iscrizione o partecipazione dei soci a iniziative, eventi, concorsi, manifestazioni o attività in genere;
- dai contributi in conto esercizio a carico degli Associati a fronte di particolari esigenze o iniziative;
- da contributi, erogazioni, liberalità pervenute, quando non imputate a patrimonio;
- dai ricavi delle attività svolte per il perseguimento dei fini istituzionali, inclusi quelli derivanti dall'esercizio di attività di natura commerciale;

- da plusvalenze o sopravvenienze;
- da rendimenti, canoni, fitti e similari, derivanti da investimenti e impieghi, dal possesso e utilizzo di beni e compendi, dall'esercizio di diritti;
- dalle attività di raccolta fondi, dalle erogazioni pubbliche, dalla raccolta fondi del cinque per mille, da istituti analoghi;
- dai proventi delle attività di interesse generale e dai proventi delle attività diverse.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI CONTABILI E TRIBUTARI, LIBRI SOCIALI, BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Sodalizio tiene e conserva le scritture contabili, ottempera agli obblighi tributari, redige il bilancio di esercizio e, ove obbligato, il bilancio sociale, secondo i dettami che la Legge riserva agli Enti del Terzo Settore e in particolare alle Associazioni di Promozione Sociale.

Il bilancio di esercizio è redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ad opera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo aggiorna e conserva i seguenti libri sociali:

- il libro dei soci o associati,
- il libro dei verbali del consiglio direttivo,
- il libro dei verbali dell'assemblea degli associati,
- il registro dei volontari

salvo altri eventualmente previsti da norme di legge o facoltativamente istituiti, che verranno conservati presso il Sodalizio e aggiornati ad opera dell'Organo cui si riferiscono.

Detti registri possono essere tenuti anche a fogli mobili o a schede, redatti a mano o con strumenti meccanici o informatici; è possibile tenere un libro soci a volumi annuali purché ciò non impedisca l'individuazione dei singoli associati.

Ciascun associato ha diritto di consultare i libri sociali previa richiesta al Consiglio e appuntamento presso la sede, alla presenza di un consigliere e fatte salve le prescrizioni di legge in materia di tutela dei dati sottoposti a privacy.

Se non diversamente stabilito dall'Assemblea:

- gli avanzi di gestione accrescono il patrimonio salvo per quanto eventualmente destinato a copertura di precedenti disavanzi o ad accrescere fondi o riserve destinate a finanziare progetti, investimenti, interventi;

- i disavanzi di gestione sono coperti attingendo al patrimonio o ad altre riserve preesistenti.

Norme tributarie di riferimento sono primariamente quelle previste dal CTS per le APS.

ASSOCIATI

ARTICOLO 9 – SOCI O ASSOCIATI

Il numero degli Associati è illimitato.

In conformità alle norme vigenti sulle associazioni di promozione sociale e nei limiti da esse stabiliti, possono essere ammessi come Associati le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale, gli enti del terzo settore e le altre associazioni non lucrative, che si riconoscano nel presente statuto e si obblighino ad osservarlo e a farlo osservare.

Le persone fisiche minori di età, interdette, inabilite, o sottoposte ad amministrazione di sostegno, sono rappresentate da chi ne esercita la potestà; esse non possono essere elette o nominate alle cariche sociali.

Gli associati diversi dalle persone fisiche agiscono in persona del loro legale rappresentante.

Gli associati devono tenere una buona condotta morale e civile.

La qualifica di Associato è a carattere permanente, personale e non trasferibile ad alcun titolo; in modo analogo non sono trasmissibili né rivalutabili o restituibili le quote e i contributi a qualunque titolo versati al Sodalizio.

Agli Associati fanno capo uguali diritti e doveri, senza limitazioni temporali o discriminazioni alcune.

L'Associato è obbligato:

- al pagamento delle quote e dei contributi eventualmente fissati dal Consiglio;
- ad osservare le decisioni dell'Assemblea anche se assente o dissenziente;
- a rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento;
- a verificare le comunicazioni pervenute o emanate dal Sodalizio mediante gli strumenti comunicativi e convocativi da esso adottati.

Su proposta del Consiglio l'Assemblea può nominare Soci Onorari che si siano distinti per particolari meriti, cariche o funzioni istituzionali o sociali; essi non sono tenuti a pagare eventuali quote o contributi associativi, possono

partecipare e intervenire alle assemblee ma non hanno diritto di voto, tuttavia possono chiedere di essere ammessi quali Soci Ordinari.

ARTICOLO 10 – MODALITA' PER L'AMMISSIONE

Chi desidera associarsi deve presentare domanda al Consiglio specificando:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio completo; se posseduti, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- l'impegno al versamento dell'eventuale quota Associativa, nella misura e nei tempi deliberati dal Consiglio.
- l'impegno ad osservare le comunicazioni del Sodalizio.
- l'accettazione incondizionata del presente Statuto e del Regolamento Sociale;
- l'accettazione delle disposizioni sulla privacy;
- eventuali ulteriori informazioni richieste dal Consiglio o sopravvenute per Legge.

Il Consiglio Direttivo, esaminati il contenuto della domanda di ammissione e i requisiti del richiedente, decide e comunica l'esito all'interessato entro trenta giorni; in caso di rigetto motivato l'interessato, nel termine perentorio di venti giorni, può chiedere al Presidente che in merito si pronunci l'Assemblea, la quale delibera nella seduta più prossima ascoltato l'interessato o esaminati i suoi scritti. La procedura di ammissione può essere svolta anche dal Presidente e/o da altro Consigliere all'uopo autorizzato dal Consiglio, il quale ne riferisce l'esito al Consiglio direttivo più prossimo.

Ferma restando la validità probatoria del Libro dei Soci, la qualifica di Associato può essere dimostrata dal possesso della tessera eventualmente rilasciata dal Sodalizio ancorché rappresentata dalla tessera dell'organizzazione nazionale di appartenenza.

ARTICOLO 11 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO E SANZIONI

La perdita della qualifica di Associato avviene:

- a) qualora il socio non ottemperi al pagamento delle quote o contributi eventualmente stabilite dal Consiglio nei termini che esso fisserà nella richiesta;
- b) per dimissioni scritte comunicate al Consiglio; esse hanno effetto dal giorno in cui il Consiglio ne ha preso formale atto e non sollevano il socio dimissionario da responsabilità ed obblighi derivanti da delibere fino ad allora adottate; il mancato rinnovo della tessera annuale equivale a dimissioni spontanee del socio.

- c) quale sanzione comminata dal Consiglio a chi, col suo comportamento, causi danni o disagi, anche morali o reputazionali, al Sodalizio o ad altri Associati; il provvedimento è inappellabile ma occorre preventivamente udire l'interessato;
- d) per il venir meno di uno o più dei requisiti di ammissione; il provvedimento è inappellabile ma occorre preventivamente udire l'interessato;
- e) per decesso del socio persona fisica; per scioglimento o estinzione del socio diverso da persona fisica.

Il Consiglio può riservarsi di ammonire o sospendere fino a tre mesi il Socio che abbia tenuto una condotta non conforme ai principi di lealtà, probità, rettitudine morale e sociale.

Nei casi sub c) e d) l'interessato può appellarsi al Presidente affinché in merito si esprima l'Assemblea più prossima, udito il medesimo o esaminati i suoi scritti.

ARTICOLO 12 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente.

Sono organi facoltativi, salvo siano imposti dalla legge: l'Organo di controllo e l'Organo di revisione; qualora nominati, il loro funzionamento sarà regolato dal presente statuto e dalle norme in materia.

Le cariche afferenti agli Organi obbligatori sono esercitate a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso a pie' di lista delle spese vive effettivamente sostenute nell'esercizio delle funzioni, in nome e per conto del Sodalizio e debitamente documentate.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 13 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, ad eccezione del Presidente che è eletto dai Consiglieri al proprio interno;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato del controllo legale e quello incaricato della revisione dei conti;

- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento del Sodalizio proposto dal Consiglio;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) delibera sulle altre materie ad essa sottoposte dal Consiglio o ad essa demandate dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

ARTICOLO 14 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

E' convocata dal Presidente con preavviso di almeno 20 (venti) giorni mediante modalità che assicurino il tempestivo ed efficace recapito a ciascun associato; fra queste, a titolo di esempio: lettera raccomandata, telegramma, affissione presso la sede sociale e firma di presa d'atto dei soci, posta elettronica, pubblicazione su mezzi di stampa di qualunque tipo.

Nell'eventuale regolamento interno possono essere previste modalità diverse da quelle elencate a titolo di esempio.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, la data l'ora e il luogo di svolgimento in prima ed in seconda convocazione; la prima e la seconda convocazione possono cadere anche nello stesso giorno, a non meno di un'ora l'una dall'altra.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per approvare il rendiconto, la relazione sulla gestione ed ogni altro eventuale documento sottoposto dal Consiglio, per la nomina degli Organi dell'associazione, nonché per trattare ogni altro argomento compreso nell'ordine del giorno; in casi di particolare necessità adeguatamente motivati dal Consiglio, la convocazione può slittare fino al sesto mese rispetto alla chiusura dell'esercizio; in caso di mancato rispetto dei termini di convocazione, l'assemblea regolarmente costituita e le delibere prese con le previste maggioranze conservano piena validità ed efficacia ai sensi di Legge e del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo deve convocare senza indugio l'assemblea quando è

richiesto da almeno un quinto degli Associati con diritto di voto, ovvero dall'Organo di controllo o da quello di revisione.

L'Assemblea è sovrana e le sue delibere vincolano anche i soci assenti, dissenzienti o astenuti; possono parteciparvi i soci in regola coi pagamenti delle quote e non raggiunti da provvedimenti disciplinari; fra gli aventi diritto, votano coloro che risultano iscritti a libro soci da almeno un mese.

E' ammessa la partecipazione per delega ad altro associato che abbia titolo alla partecipazione e all'espressione di voto; ciascun associato può ricevere una sola delega.

Il voto è espresso per testa, con sistema palese tranne che per l'elezione degli organi sociali e quando sia richiesto da almeno un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Non partecipano alla votazione (neanche per delega ad altri) e non possono ricevere da altri associati la delega a partecipare e votare:

- gli Associati in conflitto di interessi con l'oggetto della medesima;
- gli Amministratori in materia di bilancio consuntivo o di loro responsabilità.

Le Assemblee sono validamente costituite:

- in 1^a convocazione, in presenza della maggioranza degli aventi diritto;
- in 2^a convocazione, qualunque sia il numero dei medesimi.

Le Assemblee deliberano col voto favorevole della maggioranza dei votanti; per le variazioni statutarie le Assemblee Straordinarie deliberano col voto favorevole di tre quinti dei soci aventi diritto; per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio le Assemblee Straordinarie deliberano col voto favorevole dei tre quarti degli associati in conformità all'art. 21 c.c. .

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente oppure dal Consigliere più anziano; il verbale della riunione è redatto da un segretario scelto fra i soci presenti, salvi i casi di necessità della redazione notarile.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 15 – COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da Associati eletti dall'Assemblea, in numero non inferiore a cinque, scelti fra le persone fisiche maggiorenni con piena

capacità di agire, non rientranti nelle casistiche di cui all'art. 11 del presente statuto, privi di cause di ineleggibilità e incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile, e che non ricoprano cariche in seno ad altri enti con finalità e attività analoghe; tali caratteristiche devono permanere per l'intera durata della carica. L'Assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio di mandato del Consiglio uscente procede ad eleggere il nuovo Consiglio istituendo il seggio elettorale.

Il regolamento sociale potrà contenere disposizioni analitiche attuative del presente articolo.

Il Consiglio eletto, nella prima seduta, nomina al proprio interno il Presidente, uno o più Vicepresidenti, il segretario e il tesoriere; queste ultime due cariche sono cumulabili.

Il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno un comitato esecutivo con mansioni dinamiche di carattere gestionale ordinario.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi dell'operato di commissioni operative per semplificare il lavoro consiliare; dette commissioni, coordinate da un consigliere, saranno composte da Soci in regola coi pagamenti dovuti al Sodalizio e non raggiunti da sanzioni disciplinari; mansioni e composizione di ciascuna commissione sono stabilite nella delibera consiliare di nomina; le loro funzioni non sostituiscono quelle riservate al Consiglio.

ART. 16 – DURATA DELLE CARICHE

Qualunque carica, eletta dagli associati o nominata dal consiglio, ha durata tre anni e comunque fino ad avvenuto insediamento dei nuovi Organi; delle delibere inattuate il Consiglio uscente relazionerà a quello entrante.

Nel caso vengano meno uno o più consiglieri, essi sono sostituiti da quelli non eletti in ordine di voto; esaurita la lista dei non eletti, il Consiglio può comunque operare purché il numero dei consiglieri residuali non sia mai inferiore al numero minimo stabilito dal presente Statuto, salvo che il Consiglio non decida di indire nuove elezioni.

In via residuale il Consiglio può cooptare soci in regola verso l'Associazione ed aventi le caratteristiche di eleggibilità previste per i consiglieri, fino ad un terzo dei suoi componenti.

Qualora venga meno più di un terzo dei suoi componenti, o qualora venga meno

il Presidente, il Consiglio decade e nella medesima riunione in cui prende atto di non poter più proseguire il mandato indice con urgenza nuove elezioni.

Per l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione, il venir meno anche di un solo componente comporterà dover rinominare l'intero Organo salvo siano stati nominati i supplenti.

Chiunque può essere rieletto se conserva i requisiti di eleggibilità previsti dal presente Statuto.

ART. 17 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo gestisce l'Associazione e attua le delibere assembleari al fine di consentire il perseguimento delle finalità istituzionali, con responsabilità per la gestione economica e finanziaria senza limitazioni del potere di rappresentanza e attuando il proprio potere deliberativo in merito ad atti, contratti, operazioni.

Fra l'altro, esso deve:

- a) Predisporre il rendiconto e la relazione di accompagnamento da sottoporre all'assemblea;
- b) curare il tesseramento sociale;
- c) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione a enti, istituzioni, iniziative, che interessino l'Associazione;
- d) curare l'aggiornamento delle scritture contabili e dei libri sociali;
- e) deliberare su qualunque oggetto sottoposto dall'Assemblea o dal Presidente, ove non di competenza dell'Assemblea medesima.

ART. 18 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce indicativamente ogni mese su convocazione anche informale del Presidente o qualora ne sia fatta richiesta da almeno tre componenti.

Il Consiglio può riservarsi di escludere i consiglieri che sommano consecutivamente tre assenze ingiustificate; si applica il secondo comma dell'art. 16.

Il Consiglio è legalmente riunito alla presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza semplice; in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Le deliberazioni del Consiglio dovranno risultare da apposito verbale redatto dal segretario o da chi sia a tal uopo incaricato a inizio riunione.

Salvo deroghe decise dal Consiglio, ai consiglieri è vietato divulgare il contenuto delle discussioni consiliari.

ART. 19 – IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; la presente disposizione non solleva comunque gli altri consiglieri dalle responsabilità loro attribuibili in funzione del loro mandato, né libera gli Associati con diritto di voto dalle obbligazioni assunte dall'Associazione durante la loro permanenza ad Associati.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli Associati sia di terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

ORGANO DI CONTROLLO, REVISIONE DEI CONTI

ART. 20 – ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dalla legge e in particolare ai sensi dell'art. 30 del CTS, o se l'assemblea ne decide in ogni caso la presenza, questa nomina un Organo di controllo, anche monocratico, che vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; vigila altresì che siano osservate le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si esprime sulla conformità del bilancio sociale rispetto alle norme di legge.

La nomina avviene fra persone che nei riguardi del Sodalizio non siano consiglieri, fornitori di beni o servizi, professionisti, e che rientrino fra i soggetti di cui al comma 2 art. 2397 codice civile (il solo presidente nel caso di Organo non monocratico); per essi valgono le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2399 del codice civile.

L'Organo partecipa alle riunioni del Consiglio ed alle assemblee degli associati; può disporre controlli e accessi finalizzati all'esercizio delle proprie prerogative,

in date preventivamente concordate con il Consiglio.

Redige un verbale per ciascuna sua riunione e una relazione finale presentata all'Assemblea che approva il bilancio consuntivo; trascrive a sua cura tali atti sul libro dell'Organo di controllo.

L'assemblea che lo nomina stabilisce anche il suo eventuale compenso.

ART. 21 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Quando previsto dalla legge, e in particolare ai sensi dell'art. 31 del CTS, o se l'assemblea ne decide in ogni caso la presenza, essa nomina un Organo di revisione legale, anche monocratico, che esercita il controllo contabile operando ai sensi e per gli effetti dell'art. 2409 bis del codice civile e del D.Lgs. 39/2010. L'Organo può partecipare alle riunioni del Consiglio ed alle assemblee degli associati; può disporre controlli e accessi finalizzati all'esercizio delle proprie prerogative, in date preventivamente concordate con il Consiglio.

Redige un verbale per ciascuna sua riunione e una relazione finale presentata all'Assemblea che approva il bilancio consuntivo; trascrive a sua cura tali atti sul libro dell'Organo di Revisione.

La revisione legale può essere affidata anche all'Organo di controllo purché sussistano i requisiti di legge da parte dei soggetti nominati.

L'assemblea che nomina l'Organo di revisione legale stabilisce anche il suo compenso e nomina uno o più supplenti.

Si applica l'art. 2399 del codice civile.

NORME FINALI

ART. 22 – SCIoglimento

L'estinzione o scioglimento dell'Associazione è deliberata dall'Assemblea nel rispetto delle norme in materia nonché di quelle in proposito contenute nel presente Statuto.

L'Assemblea che delibera l'estinzione o scioglimento nomina uno o più Liquidatori stabilendone poteri ed eventuale compenso e può nominare uno o più supplenti. Il patrimonio che residua al termine della liquidazione e prima dello scioglimento o estinzione è devoluto ad altro Ente del Terzo Settore, come indicato

dall'Assemblea e previa acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni di legge.
Si applica l'art. 9 del D.Lgs. 117/17.

ART. 23 – NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto o da esso non rimandato ad altre norme, si applicano il D.Lgs. 117/17, il codice civile in materia di associazioni, le norme correlate e collegate.